



**Agenzia Lavoro
& SviluppoImpresa**
Friuli Venezia Giulia

CAPITOLATO GENERALE PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL'ALBO FORNITORI DI BENI E SERVIZI DELL'AGENZIA LAVORO & SVILUPPOIMPRESA

Art. 1

(Istituzione e finalità dell'albo fornitori di beni e servizi dell'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa)

1. Il presente Capitolato generale disciplina l'istituzione, la tenuta, la gestione e l'aggiornamento dell'albo fornitori di beni e servizi (di seguito albo) dell'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa.
2. L'albo è utilizzato nel rispetto della normativa in materia di contratti pubblici aventi importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria per gli affidamenti da eseguirsi ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), e, sino alla data del 30.06.2023, dall'art. 1, comma 2 della L. 120/2020 come modificata dal D.L. 77/2021, convertito con modifiche dalla legge 108/2021, nonché, per quanto ancora compatibile, nel rispetto delle linee guida Anac n. 4 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", delle norme di carattere regolamentare ed organizzativo proprie dell'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa (di seguito Agenzia), nonché del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia adottato con decreto del Presidente della Regione n. 039/Pres., di data 24 febbraio 2015.
3. L'albo viene istituito a seguito di avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia all'indirizzo www.lavoroimpresa.fvg.it, che rimane aperto fino all'eventuale chiusura per motivi organizzativi o normativi.
4. L'albo è pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia, nella sezione Amministrazione trasparente, Bandi di gara e contratti, Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura.
5. Le finalità che l'Agenzia intende raggiungere con l'istituzione dell'albo sono:
 - a) introdurre nelle procedure di affidamento criteri di selezione certi e chiari, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, rotazione degli inviti e sostenibilità energetica e ambientale;
 - b) dotarsi di un utile strumento di consultazione del mercato, articolato per categorie di specializzazione, funzionale alle attività di selezione degli operatori economici da interpellare nelle procedure di affidamento.
6. L'iscrizione all'albo non garantisce l'affidamento di appalti di beni o servizi né l'interpello per procedure di affidamento; gli iscritti nulla possono pretendere qualora, nel corso di validità della loro iscrizione, l'Agenzia non dia avvio ad acquisizioni o richieste di offerta per la categoria o le categorie rispetto alle quali essi sono iscritti, ovvero qualora non sia possibile scorrere l'intero albo.
7. È facoltà dell'Agenzia non utilizzare in via esclusiva l'albo.
8. La scelta degli operatori da invitare alle singole procedure segue il criterio della rotazione, unito a criteri di valutazione riguardanti l'entità della prestazione da effettuare, la capacità tecnico-professionale ed



economico - finanziaria dell'operatore economico; avviene altresì nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità l'Agenzia effettua ogni altra valutazione ritenuta opportuna.

9. Il principio di rotazione si applicherà agli affidamenti rientranti nella stessa fascia d'importo.

10. L'Agenzia ricorre al sorteggio quando gli operatori economici accreditati sono in numero elevato e, in ogni caso, superiore a quindici, tenuto conto del principio di rotazione.

11. L'Agenzia pubblica la data e il luogo di espletamento del sorteggio di cui al **comma 10**. I nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non sono resi noti, né accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

12. L'Agenzia si riserva di invitare alle procedure di scelta del contraente anche altri operatori ritenuti idonei.

13. Ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 50/2016 le procedure sono svolte sulla piattaforma regionale denominata EappaltiFVG <https://eappalti.regione.fvg.it> o sulla piattaforma nazionale denominata Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) attivata da Consip Spa <https://www.acquistinretepa.it>.

14. Ai sensi dell'articolo 40, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, le comunicazioni e gli scambi di informazioni avverranno esclusivamente a mezzo PEC.

Art. 2

(Articolazione dell'albo)

1. L'albo è suddiviso nelle seguenti fasce d'importo:

fino a 4.999,99 euro
da 5.000,00 euro a 138.999,99 euro
da 139.000,00 euro alla soglia comunitaria ex art. 35, D.Lgs. 50/2016

2. Le soglie indicate nella tabella di cui al comma 1 sono rideterminate automaticamente per effetto di sopravvenute modifiche normative.

3. L'iscrizione degli operatori economici nelle varie fasce di importo avviene sulla base delle capacità tecnico-professionale ed economico - finanziaria di cui all'articolo 6.

4. L'albo è articolato nelle sezioni forniture e servizi, organizzate per categorie merceologiche individuate nell'Allegato A al presente Capitolato generale. L'Agenzia, con decreto del Direttore Generale, può integrare o modificare le categorie merceologiche in relazione alle proprie esigenze.

5. L'operatore economico può chiedere l'iscrizione a una o più categorie merceologiche e per fasce d'importo e una volta iscritto può chiedere l'estensione dell'iscrizione ad altre categorie merceologiche o fasce d'importo se possiede i requisiti di ordine generale e speciale di cui rispettivamente agli articoli 5 e 6.

6. Per la medesima categoria merceologica un operatore economico non può essere iscritto all'albo sia a titolo individuale sia come soggetto collettivo, o quale componente di più soggetti collettivi.

Art. 3

(Soggetti ammessi)

1. Possono essere iscritti all'albo i soggetti di cui all'articolo 45 del D.Lgs. n. 50/2016:



- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

Art.4
(Requisiti)

1. Per l'iscrizione all'albo gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6.
2. Il mancato possesso anche di solo uno dei requisiti comporta la non iscrizione ovvero la cancellazione dell'operatore economico dall'albo.
3. L'Agenzia effettua accertamenti a campione, con cadenza semestrale, sui contenuti delle dichiarazioni e sulla documentazione presentate al fine dell'iscrizione.

Art.5
(Requisiti di ordine generale)

1. I requisiti di ordine generale sono:
 - a) iscrizione nel Registro delle imprese presso la competente Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o presso i competenti ordini professionali per il settore o i settori merceologici per i quali si chiede l'iscrizione;
 - b) insussistenza delle cause di esclusione e di divieto a contrarre di cui all'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016;
 - c) autorizzazioni, abilitazioni o iscrizioni ad albi o elenchi se previsti per l'esercizio dell'attività.



Art.6
(Requisiti di ordine speciale)

1. I requisiti di ordine speciale sono:

- a) capacità economico finanziaria: aver conseguito un fatturato generale negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, non inferiore al 45 % della fascia d'importo (intesa come valore massimo) per la categoria richiesta. Per i Consorzi il requisito del fatturato globale deve essere posseduto integralmente dal consorzio che chiede l'iscrizione.
Se le informazioni relative al fatturato non sono disponibili per tutto il periodo richiesto (3 esercizi antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione) i requisiti di fatturato sono rapportati al periodo di attività;
- b) capacità tecnico professionale: aver eseguito alla data di presentazione della domanda di iscrizione almeno due servizi o due forniture analoghi.
Per i Consorzi il requisito può essere posseduto cumulativamente dal Consorzio che richiede l'iscrizione.

2. Qualora i requisiti di ordine speciale non raggiungano le soglie minime indicate al comma 1, ma risultino comunque compatibili con l'attribuzione di una classe d'importo di rango inferiore rispetto a quella richiesta per la stessa categoria, l'Agenzia provvede direttamente all'attribuzione della classe d'importo inferiore.

3. In caso di candidature per più categorie merceologiche principali, i requisiti di cui al comma 1 sono rispettati per ciascuna categoria merceologica per la quale è richiesta l'iscrizione.

4. I Consorzi stabili che effettuano la richiesta di adesione possono conseguire la stessa sulla base della somma dei requisiti tecnico - organizzativi ed economici - finanziari posseduti dalle singole consorziate interessate alle attività della categoria di riferimento. I requisiti legali societari sono attestati sia dal Consorzio che dalle singole consorziate.

Art. 7
(Modalità d'iscrizione)

1. Gli operatori economici inviano la domanda di iscrizione all'albo esclusivamente via PEC all'indirizzo lavoro.sviluppoimpresa@certregione.fvg.it, successivamente alla data di pubblicazione dell'Avviso di cui all'articolo 1, comma 2, in ogni momento di durata dello stesso, utilizzando esclusivamente il modello "Domanda di iscrizione all'albo fornitori di beni e servizi", approvato con decreto del Direttore generale dell'Agenzia, reperibile sul sito istituzionale dell'Agenzia medesima.

2. L'operatore economico indica nella domanda di cui al comma 1 la categoria merceologica di competenza e la fascia d'importo, e allega i seguenti documenti:

- a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6;
- b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'insussistenza delle situazioni di collegamento di cui all'articolo 8;
- c) Capitolato generale sottoscritto per accettazione.



3. Gli operatori economici stabiliti negli altri Stati appartenenti all'Unione europea producono la documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi idonea a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dagli articoli 5 e 6, tradotta in lingua italiana da un traduttore ufficiale che ne attesti la conformità al testo originale.

3. L'Agenzia, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda di iscrizione corredata di tutti i documenti di cui al comma 2, provvede all'iscrizione all'albo ovvero al rigetto della domanda, dandone comunicazione all'indirizzo di posta certificata (PEC) indicato dall'operatore economico.

4. Il termine di cui al comma 3 può essere elevato a novanta giorni in ragione della numerosità delle istanze.

5. In caso di domanda irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato e assegna un termine di almeno quindici giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

6. Prima della formale adozione del provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione all'albo, il responsabile del procedimento comunica all'operatore economico, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, assegnando un termine di almeno dieci giorni per la presentazione di osservazioni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Art. 8

(Divieto di invito)

1. Non possono essere invitati alla medesima procedura:

- a) gli operatori economici che si trovano in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
- b) le imprese i cui soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto rivestono una qualsiasi delle predette funzioni in altre imprese qualificate.

2. Se la situazione di collegamento interviene successivamente all'iscrizione nell'albo, l'operatore economico ne dà tempestiva comunicazione all'Agenzia ai sensi dell'articolo 10.

Art. 9

(Durata dell'iscrizione)

1. L'iscrizione all'albo è soggetta a revisione biennale al fine di verificare la persistenza dell'interesse dell'operatore economico all'iscrizione e del possesso dei requisiti di qualificazione.

Art. 10

(Obblighi degli operatori economici e trasferimento della qualificazione)

1. L'operatore economico iscritto all'albo comunica all'Agenzia le variazioni riguardanti le dichiarazioni rese o la documentazione prodotta in sede di richiesta di iscrizione.

2. Nel caso in cui ad un operatore economico qualificato subentri altro operatore economico in conseguenza di un'operazione societaria, quali ad esempio cessione o affitto di azienda o ramo d'azienda, fusione,



scissione o trasformazione societaria, che comporti il trasferimento dei requisiti sulla cui base era stata originariamente rilasciata la qualificazione, la stessa può essere trasferita al nuovo operatore economico.

Art. 11
(Cancellazione)

1. Gli operatori economici sono cancellati dall'albo nei seguenti casi:
 - a) mancata presentazione, nel termine fissato dall'Agenzia, della documentazione atta a verificare il permanere dei requisiti di qualificazione;
 - b) cessazione dell'attività;
 - c) richiesta di cancellazione presentata dall'operatore economico;
 - d) perdita dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6;
 - e) grave negligenza, malafede o grave inadempimento nell'esecuzione dei contratti affidati dall'Agenzia;
 - f) violazione dei principi del Codice di comportamento di cui all'articolo 1, comma 2;
 - g) mancata risposta a più di tre inviti senza fornire adeguata motivazione;
 - h) accertata non veridicità delle dichiarazioni rese in merito al possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6.
2. L'Agenzia comunica all'operatore economico la cancellazione dall'albo secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 5 e 6.
3. L'operatore economico non può chiedere una nuova iscrizione all'albo prima di dodici mesi dalla cancellazione.

Art. 12
(Informativa per il trattamento dei dati personali)

1. Facendo riferimento all'art. 13 regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

Il Titolare del trattamento è l'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, rappresentata dalla Direttrice Generale, con sede in via Sant'Anastasio 3, 34132 Trieste; e-mail: lavoro.sviluppoimpresa@regione.fvg.it; PEC: lavoro.sviluppoimpresa@certregione.fvg.it;

Il Responsabile della Protezione dei dati è raggiungibile al seguente indirizzo: via Sant'Anastasio 3, 34132 Trieste; e-mail: lavoro.sviluppoimpresa@regione.fvg.it; PEC: lavoro.sviluppoimpresa@certregione.fvg.it

Il Responsabile del trattamento dei dati personali è la Società Insiel spa, Via S. Francesco d'Assisi 43, 34133 Trieste; Tel. + 39 040-3737111; e-mail: responsabile.trattamento@insiel.it

Finalità, base giuridica e obbligatorietà del trattamento: il Titolare tratta i dati richiesti anche all'interno dei documenti pubblicati ai fini della Procedura di seguito indicata (ad esempio, nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale e partita iva, indirizzo privato completo e sede attività, ragione sociale di impresa e associazione, telefono ed email o pec di contatto, dettagli dei documenti d'identità, riferimenti bancari e di pagamento) comunicati nell'esecuzione dei proprio compiti di interesse pubblico o comunque



connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri in particolare per le seguenti finalità istituzionali: iscrizione all'albo fornitori di beni e servizi dell'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa.

L'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali richiesti. Il mancato conferimento dei dati necessari all'espletamento del procedimento comporta l'impossibilità di procedere all'istruttoria e all'iscrizione all'albo dei fornitori.

Soggetti autorizzati al trattamento: i dati personali sono resi accessibili ai dipendenti e collaboratori del Titolare e nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento.

Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali: i dati personali raccolti potranno essere comunicati ad altri enti pubblici e/o organi pubblici per lo svolgimento di attività di segnalazione e controllo; eventuali destinatari possono essere anche soggetti terzi nell'ambito e nei limiti dell'accesso documentale nonché diffusi nei casi previsti dalla normativa di settore.

Modalità del trattamento: il trattamento dei dati avviene sia su supporti cartacei sia con modalità informatiche e telematiche che consentono la memorizzazione, la gestione e la trasmissione degli stessi, comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e di riservatezza.

Periodo di conservazione dei dati personali: i dati personali vengono conservati per il periodo necessario al loro trattamento per le finalità indicate e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e digitale di 24 mesi, coincidente con la revisione dell'iscrizione all'Albo.

Diritti fondamentali dell'interessato: gli interessati al trattamento dei dati personali possono esercitare, nei limiti del Capo III del GDPR:

- il diritto di accesso ai dati personali e alle informazioni ad essi relative;
- il diritto di rettifica dei dati inesatti e di integrazioni dei dati incompleti;
- il diritto di cancellazione dei dati, di limitazione o di opposizione al loro trattamento;

la relativa istanza all'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso l'Ente (Responsabile della protezione dei dati personali, via Sant'Anastasio 3, Trieste 34132, email: lavoro.sviluppoimpresa@regione.fvg.it; PEC: lavoro.sviluppoimpresa@certregione.fvg.it).

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).



Allegato A
(riferito all'art. 2, comma 4)

CATEGORIE MERCEOLOGICHE

SERVIZI	
Categoria merceologica	Descrizione
S1	Servizi audiovisivi – realizzazioni multimediali
S2	Servizi di promozione e marketing
S3	Servizi di consulenza e assistenza:
	S3a legale al responsabile unico del procedimento (RUP)
	S3b fiscale
	S3c ricerca economica
	S3d comunicazione
	S3e ricerca e analisi economica - elaborazione dati
	S3f consulenza privacy e servizio DPO (Data Protection Officer)
	S3g formazione (es. linguistica, sicurezza sul lavoro)
	S3h facilitazione di gruppi di lavoro (es. design thinking, lego serious play, mural, etc.)
	S3i architettura e ingegneria
S4	Sorveglianza sanitaria
S5	Assicurazione e brokeraggio
S6	Organizzazione e allestimento eventi (convegni, seminari e simili)
S7	Catering
S8	Hostess e steward
S9	Servizio rilegatura libri e pubblicazioni, lavori di stampa, tipografia, litografia
S10	Inserzioni/pubblicazioni su stampa locale, nazionale ed estera
S11	Manutenzione ordinaria immobili
FORNITURE	
F1	Oggettistica di rappresentanza e materiali promozionali personalizzati
F2	Sistemi di rete
F3	Abbonamenti a piattaforme di comunicazione on line
F4	Banche dati
F5	Giornali